

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
 AOODGAI - DIREZIONE GENERALE AFFARI INTERNAZIONALI  
 REGISTRO UFFICIALE  
 Prot n 0002417 - 28/02/2012 - USCITA



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per gli Affari Internazionali


Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

Roma, 28 FEB. 2012

Ai Rettori  
 Istituzioni universitarie  
 LORO SEDI

Ai Direttori Amministrativi  
 LORO SEDI

e p.c. Al Direttore  
 AGENZIA NAZIONALE  
 LLP



**OGGETTO:** Documentazione sulla posizione dello studente Erasmus.

Come è noto, il sottoprogramma Erasmus ha permesso agli studenti universitari che hanno beneficiato di un'azione di mobilità, di integrare l'apprendimento nella propria università, acquisendo competenze complementari presso un'altra università europea, sviluppando le competenze linguistiche, l'interculturalità e migliorando le proprie prospettive professionali con un contestuale rafforzamento della loro cittadinanza europea. Poiché tali conoscenze e competenze devono essere pienamente riconosciute nella carriera dello studente, le istituzioni che inviano e che accolgono gli studenti firmano con essi prima della loro partenza un accordo (learning o training agreement) che descrive nel dettaglio le attività da svolgere all'estero ed i crediti formativi ad esse collegati. Al termine delle attività, lo studente riceve un documento (transcript of records / work) indicante i risultati degli studi/attività svolti e un documento contenente le date di inizio e fine della mobilità effettuata. Sulla base del transcript of record / work e del learning / training agreement, l'università di provenienza garantisce il riconoscimento accademico per le attività completate in modo soddisfacente durante il periodo di mobilità.

A seguito della circolare 29/E dell'Agenzia delle Entrate, che prevede l'aggravio dell'imposta di bollo sui documenti menzionati, le scriventi Direzioni Generali hanno ritenuto di proporre una soluzione che garantisca agli studenti di non sostenere nessun costo aggiuntivo, oltre a quelli di permanenza in Italia<sup>1</sup>. In particolare, si propone che l'università ospitante e l'università di


<sup>1</sup> La partecipazione al programma Erasmus presuppone che gli studenti in mobilità siano esonerati dal pagamento di somme per la frequenza, per l'iscrizione, per gli esami, per l'utilizzo dei laboratori o delle biblioteche presso l'Università ospitante.

provenienza si trasmettano reciprocamente le informazioni riguardanti le attività di apprendimento svolte dagli studenti in mobilità, una volta che queste siano state condivise con gli studenti stessi.

Si ricorda, richiamandosi alla "Carta europea di qualità per la mobilità" che l'innalzamento della qualità nella mobilità dipende anche dalla ottimizzazione delle disposizioni organizzative come la semplificazione della comunicazione tra le parti coinvolte. Attraverso una attenta pianificazione di tali passaggi quindi si può migliorare il valore della mobilità.

Ringraziando per la collaborazione, si invitano, pertanto, le SS.LL. ad assicurare la realizzazione delle procedure richieste adeguando l'iter per ottenere i documenti utili da parte degli studenti in mobilità, in attuazione, tra l'altro, dell'accordo siglato tra lo studente e l'università.

Marcello Liminu  
Direttore Generale per gli Affari Internazionali



Daniele Livon  
Direttore Generale per l'Università, lo Studente,  
il Diritto allo studio universitario

